



Acquedotto del Fiora

Acquedotto del Fiora S.p.A. Via G. Mameli, 10 - 58100 Grosseto Tel. 0564 422611 - Fax. 0564 22383
C.F. & P. IVA n°00304790538 - Capitale Sociale euro 1.730.520,00 i.v. - www.fiora.it

Contratto quadro 3600001606	Tipo doc. ZAAL	Codice fornitore 52188	Pagina 1 di *		
Importo globale EUR 5.379.300,00		CIG A01D5AA50E			
Appalto [Redacted]					
Riferimento: 	G. TONIOLI IMPIANTI E LAVORI EDILICOOP. VIA GIOVANNI BATTISTA FINETTI 14 58100 GROSSETO GR IT				
Oggetto: CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO L# #ACCORDO QUADRO PER LA DURATA DI 30 (TRENTA) MESI RELATIVO ALL# APPALTO PER SERVIZI E LAVORI PER LA DISTRETTUALIZZAZIONE DELLA RETE, LA MODELLAZIONE IDRAULICA, L#ANALISI E LA RICERCA DELLE PERDITE IDRICHE NELL#AMBITO DEL					
RUP/Gestore Contratto [Redacted]	REF.Amministrativo [Redacted]				
Pos.	Codice	Descrizione	Um	Prezzo	Importo
00010		Lav. distrett. PNRR - LOTTO 1			
***QUESTA PARTE DEL DOCUMENTO VIENE LASCIATA VOLUTAMENTE IN BIANCO ***					

Contratto quadro

3600001606

Pagina 2 di *

TRA

1.Acquedotto del Fiora S.p.A. (di seguito denominata anche #Stazione Appaltante# ed in forma abbreviata AdF), con sede legale in Grosseto, Via Mameli n. 10 (Numero di iscrizione del Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno, C.F. e P.IVA 00304790538, numero Repertorio Economico Amministrativo: GR # 83135, già iscritta al n. GR 011-10029), in persona dell#Amministratore Delegato, Piero FERRARI, nato a Roma il 17 Dicembre 1965, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a ciò autorizzato in virtù della delibera del C.d.A. del 23/05/2022.

E

2.Raggruppamento Temporaneo di Impresa o RTI tra l#Impresa #G. Toniolo Impianti e Lavori Edili Società Cooperativa# con sede in Grosseto Via G. Battisti Finetti Roma, 14 Cod. fisc. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese della Maremma e Tirreno 00825150535, numero R.E.A. GR -70041, persona del suo Presidente e legale Rappresentante Elisa Rustichini, nata a Grosseto, il 26.05.1969, domiciliata presso la sede sociale, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, costituito con l#impresa "Alea S.r.l. " con sede in Grosseto (GR), Via Francesco Crispi n. 11, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese della Maremma e Tirreno 01636650531, numero R.E.A. GR-208017 in persona del suo Legale Rappresentante Sig. Devis Mitri, nato a Aarau (Svizzera) il 01/01/1985 in qualità di Mandante dell#RTI costituita.

Il Raggruppamento Temporaneo di Impresa costituito giusto atto notarile stipulato in data 20.02.2024 presso il Notaio Dott. Riccardo Menchetti, Notaio in Monte Argentario, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Grosseto, repertorio n. 35339, raccolta n. 13165, registrato ad Orbello il 12/03/2024 al n. 313 Serie 1T, depositato in atti della stazione appaltante che costituisce parte integrante del presente ordine contrattuale ancorché non materialmente allegato.

Come riportato nella dichiarazione di partecipazione e di impegno a firma congiunta presentata in sede di gara, e nel suddetto atto l'offerta delle Imprese riunite comporta la loro responsabilità nei confronti della parte committente per le obbligazioni nascenti dall'affidamento in oggetto come di seguito ripartito:

"G. TONIOLI IMPIANTI E LAVORI EDILI SOCIETA# COOPERATIVA# eseguirà: categoria OG6 prevalente per una quota di partecipazione ai lavori pari al 60,00%: così composto 51% delle opere ricadenti nella Categoria OG6 e 100% delle opere ricadenti nella Categoria OS30 ed una quota di Servizi al 57,48%;

#ALEA S.R.L.# eseguirà il 40% del totale dell#appalto, così composto: 49% delle opere ricadenti nella Categoria OG6 ed una quota dei Servizi pari al 42,52%.

Il presente contratto viene stipulato a distanza, in modalità elettronica, mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale, ai sensi dell#art. 18, comma 1 d.lgs. 36/2023, tramite piattaforma di e-procurement di Acquedotto del Fiora S.p.A.

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell#apposizione dell#ultima firma digitale sul contratto.

PREMESSO CHE:

Con Relazione a contrarre allegata alla Shopping Cart 20363022 l#Amministratore Delegato di Acquedotto del Fiora S.p.A., ha approvato la copertura economica per l#espletamento della gara relativa all# #ACCORDO QUADRO PER LA DURATA DI 30 (TRENTA) MESI RELATIVO ALL#APPALTO PER SERVIZI E LAVORI PER LA DISTRETTUALIZZAZIONE DELLA RETE, LA MODELLAZIONE IDRULICA, L#ANALISI E LA RICERCA DELLE PERDITE IDRICHE NELL#AMBITO DEL PROGETTO SOGGETTO A LINEA DI FINANZIAMENTO PNRR IDENTIFICATO CON CODICE CUP F88B22001130002#, IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD € 10.918.548,00 DI CUI € 1.263.772,58 QUALI ONERI INERENTI LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO, SUDDIVISO IN DUE LOTTI: come di seguito:

RDO 3970 LOTTO 1: € 5.379.300,00 CIG: A01D5AA50E

RDO 3973 LOTTO 2: € 5.539.248,00 CIG: A01D5FC8B8

CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L#OPERA come definite nell#allegato II.12 del D. Lgs n. 36/2023. LOTTO I^a
CATEGORIA PREVALENTE: OG6 classe IV° #ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE#, Importo € 2.077.382,01

CATEGORIA SCORPORABILE: OS30 classe III° #EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI# - Importo € 702.184,18.

Servizi: € 1.967.847,52

CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L#OPERA come definite nell#allegato II.12 del D.Lgs 36/2023. LOTTO II^a

CATEGORIA PREVALENTE: OG6 classe IV° bis #ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE#, Importo € 2.724.721,83

CATEGORIA SCORPORABILE: OS30 classe II° #EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI# Importo € 382.141,21

Contratto quadro

3600001606

Pagina 3 di *

Servizi: € 1.800.498,67

Con la medesima relazione l'Amministratore Delegato di Acquedotto del Fiora S.p.a. ha autorizzato l'affidamento mediante procedura negoziata con invito secondo quanto disposto dal Regolamento Unico Sistema di Qualificazione U.E - Settori Speciali (ultima edizione disponibile sul Sito istituzionale, www.fiora.it) approvato con determinazione N° 19412 del 29.06.2023 istituito previa pubblicazione del relativo avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea nr. notice 2019 - 147467, sulla gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 04/11/2019 e sul sito informatico presso l'osservatorio dei contratti pubblici, pertanto con adeguata pubblicità europea. Il criterio di selezione dell'offerta è quello dell'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D. lgs n. 36/2023.

Si è proceduto in data 17.10.2023 a pubblicare gara di appalto Tender 2646 - Rdo Amm.va 3972 # Rdo tecnica/economica (3970-3973) utilizzando il sistema di e-procurement Jaggaer One, Portale Acquisti del Gruppo ACEA con invito rivolti agli o.e. iscritti e qualificati in categoria 908 (OG6) FIOR_LAV22 COSTRUZIONE NUOVE RETI IDRICHE E FOGNARIE E RISTRUTTURAZIONE classe IV^ e IV^ bis (incrementata del 20%).

La gara è stata aperta in data 16.11.2023, in seduta aperta al pubblico tramite collegamento da remoto, a seguire in sedute riservate avvenute il 28 e 29 novembre 2023 ed in ultima seduta pubblica del 05.12.2023 è risultata aggiudicataria del Lotto 1 RdO 3970 LOTTO - CIG: A01D5AA50E, l'impresa G. TONIOLI IMPIANTI E LAVORI EDILI SOC. COOP., in qualità di Impresa capogruppo mandataria con una percentuale pari al 60% in un RTI con l'Impresa ALEA S.R.L. in qualità di impresa mandante per una percentuale pari al 40%, con il punteggio di 78,75 su 100 con ribasso economico offerto da applicarsi all'EPU posto a base di gara pari al 14,46%. Si è proceduto all'accertamento dei requisiti di moralità ex art. 94 e 95 del Dlgs 36/2023 e speciali richiesti dalla documentazione di gara nonché gli ulteriori controlli di due diligence previsti dalle procedure aziendali come da modello di VERIFICA REQUISITI OPERATORE ECONOMICO del 09.01.2024.

Con Determinazione Prot. n. 1978 del 24.01.2024, l'Amministratore Delegato di Acquedotto del Fiora S.p.A. ha approvato l'aggiudicazione definitiva dei lavori sopra specificati al suddetto Raggruppamento Temporale tra Imprese mediante comunicazione di aggiudicazione definitiva disposta ai sensi dell'art 17 comma 5 del D.LGS. 36/2023 Prot. n. 2330 del 29.01.2024.

Il procedimento di cui alla presente procedura di gara era vincolato nella sua efficacia all'ottenimento del finanziamento PNRR, missione M2, componente C4, investimento I4.2.

Con nota Prot AdF n. 14756 del 31.05.2024 è stato richiesto alle Imprese aggiudicatarie il DIFFERIMENTO DELLA VALIDITÀ DELLE OFFERTE ex art 17 c.4 D.LGS 36/2023 con nuovi termini di validità dell'offerta in premessa richiamata fino al 31.12.2024 al fine dell'accertamento del Finanziamento e pertanto la sottoscrizione del contratto derivante dalla presente procedura. L'RTI aggiudicatario del LOTTO 1 ha accettato i nuovi termini di validità dell'offerta sopradetti come da nota prot AdF n. 14925 del 03.06.2024.

Il Finanziamento PNRR M2C4 Inv.4.2 intervento 167 è stato assegnato con Decreto Direttoriale del 06/05/2024 n. 203 successivamente sottoscritto con atto d'obbligo del 29/07/2024.

L'Appaltatore conviene che il contenuto del Capitolato Speciale d'appalto, dei suoi allegati, della lettera di invito, di tutti i chiarimenti forniti dalla SA, prima della data di scadenza della presentazione dell'offerta, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, tali da consentire agli o.e. di poter acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione e formulazione dell'offerta.

L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

AdF, come sopra rappresentato, affida all'APPALTATORE, che accetta, l'appalto indicato in premessa.

ART. 1 - OGGETTO

ACCORDO QUADRO PER LA DURATA DI 30 MESI RELATIVO ALL'APPALTO PER SERVIZI E LAVORI PER LA DISTRETTUALIZZAZIONE DELLA RETE, LA MODELLAZIONE IDRAULICA, L'ANALISI E LA RICERCA DELLE PERDITE IDRICHE NELL'AMBITO DEL PROGETTO SOGGETTO A LINEA DI FINANZIAMENTO PNRR IDENTIFICATO CON CODICE CUP F88B22001130002#, di cui in premessa e come specificato nel Capitolato Speciale d'appalto e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati.

ART. 2 # LUOGO DI ESECUZIONE

Contratto quadro

3600001606

Pagina 4 di *

L'appalto avrà luogo nei Comuni delle Province di Grosseto e Siena gestiti da Acquedotto Del Fiora S.p.A. ed indicati nel CSA relativo al lotto in oggetto.

ART. 3 - CONDIZIONI E DOCUMENTI

L'appalto viene concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e dei patti contenuti nei seguenti documenti:

- Lettera di invito
- Offerta economica
- Offerta Tecnica
- Elaborato tecnici

che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati.

L'appalto, sarà, quindi, regolato da tutte le disposizioni ivi richiamate che sono conosciute e accettate dall'appaltatore.

Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegato, il Codice Etico e il Codice Comportamentale, il Protocollo di Legalità - sottoscritto con le autorità competenti.

ART. 4 # DURATA

La durata contrattuale sarà pari a 30 mesi a decorrere dalla data di consegna della fornitura e comunque non oltre l'importo massimo contrattuale.

Qualora alla scadenza temporale del contratto, non sia esaurito l'importo massimo complessivo, la Committente, a suo insindacabile giudizio, e previa comunicazione da inviarsi con un anticipo di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza, potrà prorogare la durata contrattuale per un massimo di ulteriori 365 giorni.

L'appaltatore resterà vincolato ad accettare le eventuali variazioni di cui sopra e pertanto non potrà chiedere indennità di sorta né la risoluzione del contratto.

In caso di anticipato esaurimento dell'importo contrattuale, la scadenza si intenderà automaticamente anticipata, in linea con l'evento stesso.

L'importo dell'affidamento rappresenta il limite massimo di tutte le prestazioni contrattuali alle quali l'appaltatore è vincolato.

Dalla sottoscrizione del contratto non deriva per l'appaltatore il diritto a pretendere il raggiungimento dell'importo massimo complessivo del contratto.

ART. 5 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo dovuto da Acquedotto del Fiora S.p.A. all'appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto quadro, è fissato in € 5.379.300,00 di cui € 631.886,29 quali oneri inerenti la sicurezza, non soggetti a ribasso oltre IVA come per legge.

In fase di contabilizzazione dei lavori verranno applicati i prezzi derivanti dall'applicazione del ribasso unico percentuale offerto dall'o.e. all'EPU posto a base di gara, pari al 14,46%, fino a concorrenza del su indicato importo contrattuale.

L'importo su indicato deve intendersi presunto e assunto quale tetto massimo di spesa per l'esecuzione dei lavori.

Il corrispettivo del presente appalto è misura. Le attività verranno contabilizzate mediante Stati di Avanzamento Lavori e Stato Finale.

La valutazione avverrà mediante contabilità a misura eseguite sino al momento dell'emissione dello Stato di Avanzamento Lavori. In caso di risoluzione dell'appalto saranno contabilizzati solo quelli ritenuti utilizzabili ad insindacabile giudizio della Committente.

Il pagamento avverrà a 60 giorni data fattura fine mese.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica di regolarità contributiva (con acquisizione del DURC), Retributiva nei confronti dei propri dipendenti (con apposita autodichiarazione) e a quella di regolarità fiscale (Art. 48 bis, DPR 29 settembre 1973, n. 602), con gli effetti previsti dalla vigente normativa.

I corrispettivi di cui al presente contratto sono fissi e invariabili per tutta la durata dello stesso salvo l'eventuale applicazione di vigenti disposizioni di legge che consentano la revisione dei prezzi contrattuali.

Acquedotto del Fiora SpA provvederà ad emettere la contabilità che sarà sottoscritta per accettazione dall'Impresa come previsto nel CSA. Entro i termini di legge, AdF provvederà ad inoltrare i certificati di pagamento all'Impresa per l'emissione della relativa fattura.

Come disciplinato nelle premesse del Mandato Collettivo Speciale agli atti di questa SA di seguito riportato la committente (Acquedotto Del Fiora S.p.A.) provvederà al pagamento dei corrispettivi direttamente a ogni componente del raggruppamento temporaneo di imprese#.

ART. 6 # REVISIONE PREZZI

Contratto quadro

3600001606

Pagina 5 di *

In conformità con quanto previsto ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, le variazioni di prezzo delle singole lavorazioni, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto nel caso in cui tali variazioni:

- non apportino modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;
- siano causate da particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo;

In tali casi la Stazione Appaltante potrà procedere a compensazione, in aumento o in diminuzione, comunque in misura pari all'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT e pubblicati ai sensi del comma 4 del citato articolo 60 del D.Lgs n. 36/2023.

ART. 7 - GARANZIA FIDEISSLORIA E ASSICURAZIONI

L'APPALTATORE, in possesso della Certificazione di Qualità conforme alla norma ISO 9001:2015 n. 9165 C.TON emessa da IMQ S.p.A. con sede in 20138 Milano, Via Quintiliano n. 43 per l'Impresa capogruppo e Certificazione di Qualità conforme alla norma ISO 9001:2015 n. IT19/0670 emessa da SGS ITALIA S.p.A. Via Caldera n. 21 20153 Milano per l'Impresa mandante agli atti della Stazione Appaltante.

Ai sensi ai sensi dell'art.117 comma 1 del d.lgs. n.36/2023 l'appaltatore ha stipulato a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto il deposito cauzionale polizza fideiussoria n. 5958231 rilasciata da BENE ASSICURAZIONI S.p.A. Società Benefit Agenzia di Grosseto cod. 100562.

La Compagnia suddetta si è costituita garante nell'interesse dell'APPALTATORE e a favore di AdF, fino alla concorrenza di € 388.923,39 corrispondenti all'ammontare del deposito cauzionale definitivo. La Compagnia ha prestato e costituito tale polizza con formale rinuncia al beneficio della preventiva escusione di cui all'art. 1944 c.c., e alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., volendo e intendendo restare obbligata in solido con l'appaltatore fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

L'APPALTATORE, ha stipulato un'assicurazione a garanzia della responsabilità civile per danni, a cose e persone, causati a terzi polizza nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza n. OX00022999 stipulata con REVO Specialty CARXAppalti Pubblici agli atti della Stazione appaltante, stipulata nella forma c.d. #CONTRACTORS ALL RISK# (C.A.R.) Sezione A - Partita 1 per un massimale di € 5.379.000,00 Partita 2 per un massimale di € 2.000.000,00 Partita 3 per un massimale di € 1.000.000,00 e Sezione B - per un massimale di € 5.000.000,00.

ART. 8 # SUBAPPALTO

Il concorrente ha indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare, attraverso la compilazione dell'apposito allegato reso disponibile sulla piattaforma, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Dlgs. N. 36/2023. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art 119.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

E' fatto obbligo in capo all'appaltatore in caso di subappalto di inserire nei contratti di subappalto tra appaltatore e subappaltatore la clausola di cui al successivo articolo # APPLICAZIONE E PREVISIONE DELLA NORMATIVA DI CUI AL PROTOCOLLO DI LEGALITA#.

ART. 9 - OBBLIGHI APPALTATORE

L'APPALTATORE dichiara di avere tutte le capacità tecnico- organizzative ed economico-finanziarie necessarie per eseguire i lavori nel rispetto della vigente legislazione e della regolamentazione, anche di natura tecnica, riguardanti il settore di intervento e di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

L'Impresa con la stipula del presente atto, si obbliga, legalmente e formalmente, a rispettare le Disposizioni in materia di sicurezza e le Disposizioni per l'esecuzione del servizio secondo le indicazioni del RUP o dal DL.

L'Impresa Appaltatrice si obbliga:

a) Al trattamento economico, sia ordinario che straordinario, dovuto al proprio personale, nonché ai relativi contributi assicurativi e previdenziali imposti dalla legge e dai contratti nazionali di categoria;

b) Al rispetto delle norme a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ex D.Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore, con la stipula del presente atto, si obbliga, al rispetto di quanto offerto nell'offerta tecnica presentata che



Acquedotto del Fiora

Acquedotto del Fiora S.p.A. Via G. Mameli, 10 - 58100 Grosseto Tel. 0564 422611 - Fax. 0564 22383
C.F. & P. IVA n°00304790538 - Capitale Sociale euro 1.730.520,00 i.v. - www.fiora.it

Contratto quadro

3600001606

Pagina 6 di *

forma parte integrante del presente contratto ancorché non materialmente allegata. Non sarà riconosciuto alcun compenso economico aggiuntivo, per quanto in essa compreso ed offerto.

ART. 10 # OBBLIGHI SPECIFICI PNRR

Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. #Do No Significant Harm# (DNSH)

L'appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente contratto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. #Do No Significant Harm# (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.

Per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance del principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al Capitolato speciale d'appalto.

Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

Nel caso in cui l'appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l'appaltatore stesso è obbligato a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la relazione di cui all'art. 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la relazione di genere# sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la relazione di genere# di cui all'art. 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l'appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al Capitolato speciale d'appalto.

In ottemperanza a quanto sopra descritto è fatto obbligo dell'impresa capogruppo mandataria e all'Impresa mandataria e impresa designata esecutrice l'assolvimento degli obblighi sopra richiamati con le tempistiche ivi richiamate.

L'appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente contratto, è obbligato a garantire l'assolvimento degli obblighi dichiarati in sede di gara mediante modelli messi a disposizione dalla SA in materia di occupazione giovanile e femminile, rispetto del principio DNSH e ogni altro obbligo ivi dichiarato.

Nel caso in cui l'appaltatore occupi, all'atto della stipula del presente contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'appaltatore stesso è obbligato a consegnare, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la documentazione di cui all'articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la relazione di genere# di cui all'art. 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al capitolato speciale d'appalto.

L'appaltatore, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente contratto, è obbligato a mantenere gli standard che hanno determinato l'assegnazione del punteggio tecnico premiante in fase di gara.

Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

L'appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022.

Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

Contratto quadro

3600001606

Pagina 7 di *

Ai sensi dell'atto d'obbligo sottoscritto a seguito dell'assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione del PNRR il finanziamento per la realizzazione dell'intervento in oggetto è revocato, tra l'altro e in misura parziale o totale, nei seguenti casi:

- a) perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta;
- b) violazione dei seguenti obblighi:
 - a. a rispettare i termini e le modalità di attuazione previsti nel presente atto e nel DM n. 517 del 16 dicembre 2021 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
 - b. ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché il rispetto della normativa sopravvenuta e delle eventuali ulteriori prescrizioni o direttive del Ministero in attuazione di normative europee e nazionali;
 - c. ad assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché a garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - d. a rispettare le indicazioni contenute nei meccanismi di verifica e nelle ulteriori specificazioni associati al Traguardo M2C4-28 ed all'obiettivo M2C4-29 nell'Operational Arrangements between the Commission and Italy sottoscritti in data 22 dicembre 2021;
 - e. a individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa prevista, relazionando all'Amministrazione centrale titolare dell'investimento sugli stessi;
 - f. a rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia a comprovare che gli interventi realizzati rispettino il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (c.d. #Do no significant harm# - DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, in coerenza con il PNRR, e della circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 #Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza # Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH#);
 - g. a rispettare il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
 - h. a dare piena attuazione all'intervento, garantendo l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere l'intervento nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma di intervento, e di trasmettere alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche eventuali modifiche o revisioni al progetto;
 - i. a garantire la richiesta e l'indicazione del CUP (codice unico di progetto) su tutti gli atti amministrativo/contabili riferiti all'intervento;
 - j. a garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento;
 - k. a rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dal MIMS;
 - l. ad adottare il sistema informatico unitario per il PNRR di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS) ovvero il sistema informativo che sarà adottato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, pienamente interoperabile con il sistema ReGiS, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'articolo 22.2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
 - m. ad assicurare il tempestivo inserimento a sistema dei dati di monitoraggio, garantendone la correttezza, l'affidabilità e la congruenza al tracciato informativo previsto per il PNRR, al fine di consentire la rilevazione degli avanzamenti finanziari, procedurali, fisici, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per milestone e target della misura;
 - n. a garantire i controlli di gestione e quelli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per assicurare la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle all'Amministrazione centrale



Acquedotto del Fiora

Acquedotto del Fiora S.p.A. Via G. Mameli, 10 - 58100 Grosseto Tel. 0564 422611 - Fax. 0564 22383
C.F. & P. IVA n°00304790538 - Capitale Sociale euro 1.730.520,00 i.v. - www.fiora.it

Contratto quadro

3600001606

Pagina 8 di *

titolare dell'investimento, nonché la riferibilità delle spese agli interventi ammessi al finanziamento sul PNRR;
o. a garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;

p. a facilitare le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero per le infrastrutture e la mobilità sostenibili, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i soggetti attuatori;

q. a garantire l'adozione di un'apposita codificazione contabile adeguata e informatizzata o di un conto corrente dedicato per tutte le transazioni relative ai progetti per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

r. a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, indicando nella documentazione progettuale che l'intervento è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU, utilizzando la frase #Finanziato dall'Unione europea # Next Generation EU#, e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;

c) mancato rispetto del cronoprogramma di attuazione nei termini indicati nel capitolato speciale d'appalto.

Inoltre, qualora la revoca del finanziamento risulti imputabile a fatti e/o inadempimenti riconducibili all'operatore economico aggiudicatario dell'affidamento oggetto del presente appalto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno subito.

Art. 11 # PENALI

- 1.L'Appaltatore dovrà rispettare le modalità di esecuzione dei lavori prevista nei documenti di gara con applicazione delle penali con le modalità previste nel CSA a cui si rimanda.
- 2.L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

ART. 12 # AVVALIMENTO

L'Impresa HYPER Società Tra Professionisti s.r.l., con sede legale in Firenze, Via Fra# D. Buonvicini n. 21, codice fiscale e Partita IVA n. 06398870482, rappresentata dall'Ing. Stefano Capretti nato a Firenze il 03/12/1960, in qualità di Presidente C.d.A. e Legale Rappresentante (di seguito, per brevità, anche solo #HYPER#, interviene in qualità di impresa ausiliaria in forza del contratto di avvalimento stipulato con l'impresa #G. Toniolo# Impianti e Lavori Edili Società Cooperativa ed Alea S.r.l. qui integralmente richiamato anche se non materialmente allegato, si obbliga a fornire irrevocabilmente e incondizionatamente alla Stazione Appaltante ed al Costituito RTI G.TONIOLO IMPIANTI E LAVORI EDILI SOCIETA# COOPERATIVA # ALEA S.R.L., in qualità di ausiliare, in base alla rispettiva quota, parte dei servizi, che accettano, il requisito richiesto all'articolo 7.3 #Requisiti per la qualificazione # servizi# #Requisiti capacità tecnica e professionale#, di cui è carente il costituito il RTI, mettendo a disposizione delle imprese ausiliarie le dotazioni tecniche e le risorse umane e strumentali necessarie di seguito indicate.

Più precisamente, l'impresa ausiliaria HYPER mette e mantiene a disposizione della Stazione Appaltante e del costituito RTI, per tutta la durata dell'appalto, quota parte delle risorse oggetto del presente contratto di avvalimento alla mandataria #G. Toniolo soc. coop.# e quota parte delle risorse oggetto del presente contratto di avvalimento alla mandante #ALEA s.r.l#, inerenti il seguente requisito: servizi analoghi all'oggetto di gara nello specifico Ricostruzione e georeferenziazione di tratti di rete idrica; lo studio, la modellazione idraulica e l'ottimizzazione delle reti esistenti gestite dalla Committente; l'analisi e la ricerca delle perdite idriche, #in riferimento ad almeno uno degli ultimi tre anni precedenti la data di pubblicazione del bando, con l'indicazione degli importi, delle date di esecuzione e dei committenti a cui sono stati resi, per un importo non inferiore a Euro 170.000,00#: come da #dichiarazione servizi analoghi# allegata sotto la lettera #A# HYPER mette altresì a disposizione del Costituito RTI G.TONIOLO-ALEA S.R.L., in base alle rispettiva quota parte dei servizi, e della Stazione Appaltante, con riguardo al requisito prestato, tutte le risorse di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo, personale e strumentazioni, attrezzi, mezzi e know how,



Acquedotto del Fiora

Acquedotto del Fiora S.p.A. Via G. Mameli, 10 - 58100 Grosseto Tel. 0564 422611 - Fax. 0564 22383
C.F. & P. IVA n°00304790538 - Capitale Sociale euro 1.730.520,00 i.v. - www.fiora.it

Contratto quadro

3600001606

Pagina 9 di *

di qualsiasi genere e tipo, nulla escluso, analiticamente descritti e specificati nel successivo art. 6 del contratto di avvalimento a cui integralmente si rimanda, di cui dichiara di avere il possesso e la concreta disponibilità, ed, inoltre, ogni relativa certificazione, dichiarazione e documentazione che si rendesse necessaria.

L'impresa ausiliaria svolgerà direttamente lo studio, la modellazione idraulica e l'ottimizzazione delle reti esistenti utilizzando le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

L'impresa ausiliaria si obbliga, con la sottoscrizione del contratto di avvalimento, sia nei confronti del RTI costituito tra G. TONIOLI-ALEA S.R.L., in base alla rispettiva quota parte dei servizi, che della Stazione Appaltante, a mettere ed a tenere a disposizione dell'impresa ausiliare, nonché della Stazione Appaltante stessa, tutte le risorse oggetto del contratto di avvalimento per conseguire il predetto requisito di cui all'articolo 7.3 Requisiti per la qualificazione # servizi# Requisiti capacità tecnica e professionale# di cui alla Lettera di Invito, in modo pieno ed incondizionato senza limitazioni comprensivo di eventuali proroghe o rinnovi, anche eccedente il tempo previsto negli atti di Gara.

L'impresa ausiliaria ha prodotto, relativamente alla verifica del possesso del requisito di capacità tecnica e professionale oggetto del presente contratto di avvalimento:

- Certificato attestante la buona esecuzione del servizio emesso da Secam e certificato attestazione di regolare esecuzione emesso da Acquedotto Pugliese S.p.a entrambi, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Art. 13 # INADEMPIENZE DELL'APPALTATORE

Qualora l'Appaltatore si renda inadempiente alle obbligazioni contrattuali, la Committente invia comunicazione scritta di contestazione degli addebiti, con assegnazione allo stesso di un termine perentorio, non inferiore a 10 (dieci) giorni, entro il quale assolvere ai propri obblighi e adempiere alle prescrizioni impartite dalla Committente.

Trascorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia adempiuto, la Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto.

Qualora si renda necessario, nella comunicazione di risoluzione, indicherà il giorno in cui avrà luogo la riconsegna delle attività contrattuali; qualora l'Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, la Committente procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.

Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo è fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese, le prestazioni oggetto dell'affidamento non iniziate ovvero eseguite soltanto parzialmente e comunque non ultimate dall'Appaltatore secondo le prescrizioni date, ogni qual volta l'Appaltatore non vi abbia provveduto, nonostante la richiesta scritta della Committente. In questo caso la Committente darà notizia di detta decisione a mezzo raccomandata a/r all'Appaltatore, quantificando l'attività, da svolgere ed indicando le date in cui verranno iniziate le forniture da parte di altre imprese o direttamente a cura della Committente. Gli eventuali maggiori costi saranno addebitati all'Appaltatore.

Art. 14 - RISOLUZIONE AUTOMATICA DEL CONTRATTO

Le Parti espressamente convengono che il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cc, nelle seguenti ipotesi:

- 1) violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- 2) accertate violazioni gravi o ripetute alle norme antinfortunistiche o relative alla sicurezza (anche stradale), ovvero grave mancata cooperazione con altre imprese presenti sul cantiere all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;
- 3) frode o negligenza grave nella condotta delle prestazioni contrattuali;
- 4) sopravvenuta carenza, in corso di esecuzione del Contratto, di uno o più uno o più dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica previsti dall'Art. 94 e 95 del Codice dei Contratti Pubblici;
- 5) qualora l'Appaltatore non fornisca le attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzi non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzi, o parti di esse, mal funzionanti.
- 6) sospensione arbitraria, da parte dell'Appaltatore delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospese, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;
- 7) venir meno o revoca di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze previste per l'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto;
- 8) venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;
- 9) compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine della Committente o società da essa controllate;

Contratto quadro

3600001606

Pagina 10 di 14

- 10)qualora l'Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l'approvazione e/o l'autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione;
- 11)mancato adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- 12)violazione degli obblighi in materia di disciplina fiscale;
- 13)violazione delle disposizioni in materia di subappalto;
- 14)omissione della stipula delle polizze assicurative previste nel contratto e/o loro mancato rinnovo e/o venir meno, in qualsiasi momento di efficacia del Contratto, della copertura assicurativa prevista;
- 15)violazione dell'Appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- 16)inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nell'Appaltatore o subappaltatore;
- 17)reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel presente Capitolato o nei suoi allegati;
- 18)violazioni in merito alla costituzione della cauzione definitiva;
- 19)accertata negligenza dell'Appaltatore nell'esecuzione delle attività, tale da comprometterne in modo rilevante la qualità o i tempi di esecuzione;
- 20)violazione degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti;
- 21)occultamento di gravi vizi e difetti rispetto alle attività eseguite;
- 22)raggiungimento di un totale cumulato delle penali applicate all'Appaltatore superiore al 10% dell'ammontare netto del Contratto;
- 23)comportamenti illeciti sanzionati dal D.lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificamente previsti a carico dell'Appaltatore dal modello di gestione.
- 24)violazioni della politica anticorruzione adottata da AdF, quali ogni tentativo di corruzione e di influenzare in modo illecito il processo decisionale della stazione appaltante.
- 25)pronuncia di una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto per uno dei reati corruttivi previsti dal Codice penale.

In tali casi, la Committente può procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile e della presente disposizione, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r, fax o pec, indirizzata al Referente del Contratto.

Qualora si verifichi la risoluzione di diritto del Contratto, nessun indennizzo, o risarcimento sarà dovuto all'Appaltatore. In ogni caso, la risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore comporterà l'incameramento della cauzione definitiva da parte della Committente, salvo l'accertamento del maggior danno, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile.

La decisione della Committente di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.

La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto in tutte le ipotesi previste e disciplinate dall'Art. 122 del d.lgs. 36/2023.

In caso di risoluzione del contratto, Acquedotto del Fiora S.p.A. procederà con provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo eventualmente costituito, riservandosi inoltre di chiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno conseguente.

Art. 15 # RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 # Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 # S.O. n. 12) Acquedotto del Fiora S.p.A. potrà recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato tenendo presente quanto di seguito elencato ai punti 1,2,3 e 4:

1.Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.



Acquedotto del Fiora

Acquedotto del Fiora S.p.A. Via G. Mameli, 10 - 58100 Grosseto Tel. 0564 422611 - Fax. 0564 22383
C.F. & P. IVA n°00304790538 - Capitale Sociale euro 1.730.520,00 i.v. - www.fiora.it

Contratto quadro

3600001606

Pagina 11 di 14

2. I materiali utili esistenti in cantiere, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso per la manifestazione del diritto di recesso (20gg).

3. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

4. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

L'esercizio del diritto di recesso sarà manifestato da AdF mediante una formale comunicazione all'appaltatore per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

ART. 16 # COMPLIANCE - OTTEMPERANZA AL D.LGS N. 231/2001, ALLA POLITICA ANTICORRUZIONE E NORMATIVA ANTITRUST

Il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto/ordine dichiara di aver preso visione e di conoscere il Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito anche #MOG# o #Modello#), nonché il Codice Etico, la Politica Anticorruzione e la Linea Guida Anticorruzione adottati da AdF, consultabili in <https://www.fiora.it/compliance.html#AFdisponibili> e si impegna a conformarvisi nell'espletamento delle attività di cui al Contratto, anche con riferimento agli obblighi in capo ai consulenti e partner di AdF, di segnalare:

#all#Organismo di Vigilanza di AdF eventuali comportamenti, atti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del detto DLGS 231/2001 nonché, in via ulteriore e non sostitutiva,

#ad AdF, ai sensi del Codice Etico, qualsiasi frode o atto illecito ovvero il sospetto, generato sulla base degli elementi disponibili, che si stia verificando una frode o un atto illecito.

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, l#Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto garantisce che nell'espletamento delle attività da quest#ultimo previste, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti ed eventuali collaboratori esterni, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità della Stazione Appaltante ai sensi del citato d.lgs. n.231/01.

In particolare, l#Appaltatore si obbliga a svolgere, ed a far sì che il proprio personale svolga, l#attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dalla Stazione Appaltante in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.

La violazione da parte dell#Appaltatore o del suo personale delle garanzie di cui sopra o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico darà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere di diritto e con effetti immediati il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell#art. 1456 del Codice Civile, con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.

1.Qualora l#Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al d.lgs. n. 231/01, lo stesso dovrà porre in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell#ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

Le Parti si impegnano ad astenersi, nell'espletamento delle attività oggetto del rapporto contrattuale, da comportamenti e condotte che, singolarmente o congiuntamente ad altre, possano integrare una qualsivoglia fattispecie di reato contemplata dal DLGS 231/2001 e sue successive modifiche e integrazioni, contemplata dalla Politica Anticorruzione ovvero integrare un qualsivoglia reato di natura corruttiva previsto dalla legge, ovvero integrare una qualsiasi fattispecie di illecito contemplata dalla normativa a tutela della concorrenza e del consumatore. Resta inteso, inoltre, che il Fornitore manleva AdF da ogni eventuale sanzione o danno che quest#ultimo dovesse subire quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte del Fornitore o di suoi eventuali collaboratori.

Contratto quadro

3600001606

Pagina 12 di 14

2.AdF, attraverso un adeguato Programma di Compliance Antitrust e anche con l'adozione e la diffusione del #Manuale di Sintesi dei principi generali di conformità alla normativa in materia antitrust e di tutela del consumatore# <https://www.fiora.it/compliance-antitrust.html#AF>, destinato ad amministratori, a tutte le risorse di AdF indipendentemente dal loro inquadramento e ai Fornitori di AdF (di seguito anche #Destinatari#), intende assicurare il rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza, diffondendo la conoscenza della normativa antitrust e la comprensione dei rischi di non conformità sottostanti, introducendo adeguate misure di prevenzione dirette ad evitare il rischio di violazioni della normativa antitrust, nel più ampio ambito delle iniziative di compliance (modello 231, anticorruzione, normativa relativa alla protezione dei dati personali etc.) promosse da AdF.

Il Manuale costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto/Convenzione ed è uno strumento di supporto per la conoscenza dei principali riferimenti normativi (per i quali si rimanda alla normativa) e per l'individuazione delle aree in cui è possibile rinvenire il maggiore rischio di violazione antitrust, in modo che i Destinatari (risorse interne e Fornitori) possano adottare gli accorgimenti per prevenire le situazioni critiche.

3.Le parti si impegnano, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa Antitrust (rif. Legge 287/1990 e smi in <https://www.agcm.it/competenze/tutela-della-concorrenza/normativa?limit=0>; Delibera AGCM n. 24075 del 12 novembre 2012 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità; Regolamento UE 720/2022 e smi), a segnalare le situazioni potenzialmente critiche sotto il profilo antitrust di cui si venga a conoscenza segnalandole all'apposito canale dedicato

<https://www.fiora.it/segnalazioni-di-illecito-ndash;-whistleblower.html#AF>

4.Salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, AdF potrà risolvere di diritto il presente Contratto/Convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., mediante semplice comunicazione scritta, qualora il Fornitore non adempia correttamente anche ad una soltanto delle obbligazioni previste dal presente articolo.

Art. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679.

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati personali trattati disponibile al seguente link <https://www.fiora.it/informativa-privacy.html#AF>

Entrambe le Parti si impegnano a comunicare all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.

In AdF è stata designata come DPO, Anna Rita Curci, raggiungibile al seguente indirizzo email dpo@fiora.it

Art. 18 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L'APPALTATORE si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

L'APPALTATORE si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.

L'APPALTATORE si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla competente Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 19 # Applicazione e previsione della normativa di cui al PROTOCOLLO DI LEGALITÀ#

Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed accetta ciascuna clausola contenuta all'interno del #protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici#, sottoscritto in data 14 dicembre 2023 Prot. n. 73152 ed entrato in vigore in data 15.12.2023, pubblicato sul sito istituzionale di AdF (www.fiora.it), pedissequamente riportate nel presente articolo:

1.La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 14.12.2023 dalla stazione appaltante con la Prefettura competente e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2.La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere

Contratto quadro

3600001606

Pagina 13 di 14

comunicate dalla Prefettura competente e le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D. lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

3.La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I.la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
II.l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III.l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

4.Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura competente di tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altre utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. o per il delitto previsto dall'art. 319 quater, comma 1, c.p.

5.La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.

Nei casi di cui alle Clausole 4 e 5, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 20 # FORO COMPETENTE

Ogni controversia relativa al presente contratto sarà deferita all'Autorità Giudiziaria competente per territorio e materia.

Art. 21 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al Codice Civile e alle altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, si rinvia a quanto previsto dalla Lettera d'Invito e dalle norme del Codice degli Appalti che disciplinano i Settori Speciali.

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso. Essendo le prestazioni di cui al presente atto soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso di registrazione a carico del richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 D.P.R. n. 131/86.

Per Acquedotto del Fiora S.p.A. Firmato digitalmente L'Amministratore Delegato (Piero Ferrari)

Per l'RTI l'Impresa capogruppo mandataria G. Toniolo Impianti e Lavori Edili Società Cooperativa
Firmato digitalmente Il Presidente e Legale Rappresentante dell'Impresa capogruppo mandataria (Elisa Rustichini).



Acquedotto del Fiora

Acquedotto del Fiora S.p.A. Via G. Mameli, 10 - 58100 Grosseto Tel. 0564 422611 - Fax. 0564 22383
C.F. & P. IVA n°00304790538 - Capitale Sociale euro 1.730.520,00 i.v. - www.fiora.it

Contratto quadro

3600001606

Pagina 14 di 14

Importo globale in EUR 5.379.300,00

Firmato digitalmente da:
Rustichini Elisa
Data: 23/09/2024 17:15:04